

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AVEZZANO COMES e SAMMARTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1971

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge recentemente approvata dal Parlamento, di iniziativa del deputato Caldoro, è stata prorogata la durata in carica dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, carica che scadeva il 31 dicembre 1970, in attesa della emanazione di nuove norme sulla rappresentanza del personale, in aderenza ai nuovi criteri adottati dalla legge 28 ottobre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento della Amministrazione dello Stato e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali.

Si ritiene opportuno che il problema sia ora sollecitamente risolto, e per tale motivo si presenta l'unito disegno di legge che intende dare una organica disciplina alla rappresentanza del personale nel Consiglio di amministrazione della predetta Azienda.

Con il proposto disegno di legge i rappresentanti del personale sono elevati da tre a sei, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 7 della citata legge 28 ottobre 1970,

n. 1077 (articolo 1); si prevede la nomina di supplenti e, allo scopo di assicurare nel Consiglio anche una rappresentanza delle minoranze, si stabilisce, in analogia alla norma della legge vigente (9 agosto 1960, n. 787), che di ogni lista non possono essere eletti più di tre candidati, demandando alla competenza del Ministro, sentite le organizzazioni sindacali, le norme per le elezioni (articolo 2). Al Ministro viene altresì demandato di stabilire la data delle elezioni che dovranno comunque avvenire non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge (articolo 3); si prevede, infine, che la durata in carica degli attuali rappresentanti si protragga fino alla nomina dei nuovi rappresentanti, allo scopo di convalidare l'attività svolta nel frattempo dal Consiglio di amministrazione (articolo 4); infine si prevede la immediata entrata in vigore della legge (articolo 5).

Confidiamo che il presente disegno di legge, pienamente aderente ai principi della legge 28 ottobre 1970, n. 1077, sia sollecitamente approvato dal Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, sulla composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e sulle attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato, quale risulta modificato dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, dalla legge 5 maggio 1961, n. 414, dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, e ne fanno parte, oltrechè i Sottosegretari di Stato dei trasporti e dell'aviazione civile:

- a) il direttore generale dell'Azienda;
- b) quattro funzionari dell'Azienda;
- c) due magistrati del Consiglio di Stato;
- d) due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;
- e) un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;
- f) un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
- g) sei rappresentanti del personale dell'Azienda eletti direttamente da tutto il personale in servizio nell'Azienda stessa;
- h) tre cittadini estranei all'Azienda e che non siano dipendenti dello Stato in servizio o cessati dal servizio, tranne che si tratti di professori ordinari o straordinari di università, che abbiano dato prove di alta capacità tecnica e amministrativa in materia di trasporti;
- i) il direttore generale della direzione generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

In caso di assenza o impedimento del Ministro il Consiglio è presieduto da un Sottosegretario da lui delegato.

Al Consiglio è aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito, idoneo ad incarichi di stato maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'Azienda di qualifica non inferiore a ispettore capo superiore, nominato dal Ministro ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, quale risulta modificato dalla legge 9 agosto 1960, n. 787, è sostituito dai seguenti:

« I rappresentanti del personale di cui alla lettera g) del precedente articolo 1 sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti, eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.

Le norme per l'elezione saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative.

In ogni lista non possono essere eletti più di tre candidati quali consiglieri effettivi e tre quali supplenti ».

Art. 3.

Le elezioni verranno indette dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La durata nella carica dei consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nominati in rappresentanza del personale a seguito delle elezioni indette con il decreto ministeriale 9

ottobre 1967, n. 235, è stabilita dalla data di decorrenza della loro nomina fino alla nomina dei nuovi rappresentanti del personale eletti secondo le norme di cui alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.